



Comune di Fidenza
(Provincia di Parma)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
E GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI

Approvato con deliberazione n. 88 del 09.11.2015 dal Consiglio Comunale

Art. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, l'organizzazione e la manutenzione delle aree adibite ad orti sociali del Comune di Fidenza.
2. L'assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti di terreno comunale da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere al cittadino di impiegare il tempo libero in una attività ricreativa senza scopo di lucro e di favorirne le possibilità di socializzazione.

Art. 2 – Modalità per assegnazione degli orti

1. L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuato dagli uffici comunali mediante predisposizione, quadriennale, di **apposito bando** o di **specifico avviso** per nuove aree disponibili, da pubblicarsi sul sito web del Comune per almeno 15 giorni consecutivi e diffuso a mezzo stampa e avvisi.
2. Il bando riassume i criteri di assegnazione previsti nel presente regolamento e fissa la scadenza per la presentazione della domanda, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito o ritirabile presso gli uffici competenti.
3. Ogni anno, di norma entro il 31 ottobre, viene fatta una verifica delle disponibilità di appezzamenti non assegnati, rinunciati od oggetto di revoca dell'assegnazione.
4. Nel caso venga accertata la disponibilità di appezzamenti, questi vengono assegnati, sulla base della graduatoria relativa all'area specifica, ai richiedenti rimasti esclusi dalla precedente assegnazione.

Art. 3 - Requisiti e criteri di priorità per l'assegnazione

1. I richiedenti, maggiorenni per conto di tutti i componenti il proprio nucleo familiare, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare con apposita autocertificazione sostitutiva di atto notorio:
 - a) essere residenti nel Comune di Fidenza;
 - b) non essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni idonei all'uso ortivo, nel territorio comunale e che tale requisito è posseduto anche dai componenti del proprio nucleo familiare;
2. I richiedenti dovranno inoltre dichiarare l'eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie che costituiscono, nell'ordine, titolo di priorità:
 1. pensionati titolari di pensione minima;
 2. pensionati di età maggiore o uguale a 60 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
 3. disoccupati e cassintegrati da almeno un anno;
 4. pensionati di età inferiore ai 60 anni;
 5. lavoratori precari e disoccupati e/o cassintegrati per un periodo inferiore all'anno;
 6. cittadini non appartenenti alle precedenti categorie.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, ai sensi di legge, per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Art. 4 - Graduatoria, formazione e validità.

1. La graduatoria, riportante cognome e nome dell'assegnatario e numero di orto da assegnare, è pubblicata sul sito web del Comune per almeno 15

- giorni consecutivi e diffusa a mezzo stampa e avvisi pubblici.
2. Tale graduatoria sarà formata seguendo l'ordine della categoria di appartenenza di cui al precedente articolo 3, a parità di condizioni di appartenenza sarà data precedenza al richiedente più anziano.
 3. Il richiedente, dopo una concessione scaduta, nel caso rientri tra i nuovi assegnatari ha diritto all'assegnazione dello stesso appezzamento di terreno che aveva in precedenza.
 4. L'esito di tutte le richieste pervenute sarà comunicato per iscritto agli utenti.
 5. La graduatoria ha validità quadriennale, aperta per l'attingimento dei richiedenti nel corso di tale periodo in caso di rinuncia da parte di qualche assegnatario o di revoca dell'assegnazione da parte dell'amministrazione.
 6. Le domande per un eventuale secondo orto verranno valutate solamente dopo aver esaurito le richieste per l'assegnazione del primo lotto ad uso ortivo, ed avranno **validità annuale**.

Art. 5 - Assegnazione degli Orti

1. L'amministrazione comunale, nella figura del responsabile del servizio, assegna gli orti secondo quanto previsto nel presente regolamento, in base alla graduatoria.
2. L'assegnazione dei lotti specifici agli aventi diritto avverrà per sorteggio, effettuato da una commissione composta da 4 componenti, due individuate tra personale comunale e due tra iscritti alla associazione orti sociali "Europa", tramite accoppiamento dei numeri dei lotti estratti in riferimento alla graduatoria degli assegnatari.
3. Viene assegnato un solo orto per ciascun richiedente.
4. L'assegnazione di un lotto di terreno comporta la cancellazione dell'assegnatario dalle graduatorie relative ad altre aree comunali destinate a d orti.
5. L'amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dando congruo preavviso all'assegnatario.

Art. 6 - Durata delle assegnazioni

1. Le assegnazioni durano 4 stagioni agrarie a partire, di norma, dal mese di marzo per permettere la rotazione delle colture secondo il calendario biologico e per riconoscere l'impegno apportato per aumentare le fertilità del suolo.
2. Spazi resi disponibili dopo l'assegnazione a causa di rinuncia o di di revoca della concessione da parte dell'amministrazione, sono oggetto di nuove assegnazioni con le seguenti priorità:
 - a) esclusi dalla prima assegnazione, secondo l'ordine in graduatoria;
 - b) richiedenti il secondo orto.

Art. 7 – Disdetta e rinuncia.

1. E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento.
2. La rinuncia all'orto viene presentata al servizio preposto che effettuerà la riassegnazione dell'orto libero sulla base di quanto disposto dagli art. 3 e

Art. 8 – Revoca dell'assegnazione

1. La mancata coltivazione del lotto di terreno, per almeno tre mesi, l'inosservanza delle norme per la conduzione o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione da parte del Comune.
2. Il presidente dell'associazione provvede a segnalare il fatto al servizio comunale preposto, il quale richiede per iscritto chiarimenti all'assegnatario.
3. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l'assegnazione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario.

Art. 9 - Obblighi dell'assegnatario

1. Il richiedente è considerato assegnatario dell'orto e responsabile a tutti gli effetti. L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto.
2. Ogni assegnatario ha l'obbligo di:
 - a) coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare;
 - b) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
 - c) destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita;
 - d) non installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione - per il solo periodo invernale ed in modo provvisorio - di teli a caldo o piccole serre, con una altezza dal suolo non superiore a 50 cm.;
 - e) contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60;
 - f) non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;
 - g) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, piante ad alto fusto o altre piante infestanti, es. menta, piante da fiori voluminose e ingombranti);
 - h) nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e puliti e ordinati i capanni per gli attrezzi;
 - i) mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
 - j) non usare anticrittogamici e diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni, salvo eventuali autorizzazioni per l'incenerimento dei rifiuti organici;
 - k) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
 - l) contribuire alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia degli spazi comuni e delle strutture di servizio.

Art.10 – Organi di gestione

1. Per assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi ed i servizi comunali, per la regolamentazione della gestione delle aree ortive, nelle parti non previste e non in contrasto con le norme del presente regolamento, nonché per l'eventuale organizzazione di iniziative culturali,

ricreative e sociali, è stata costituita l'associazione orti sociali "Europa", composta dagli assegnatari degli orti sociali.

2. I rappresentanti di tale associazione, con le modalità previste dal proprio statuto e secondo le disposizioni regolamentari di cui si sono dotati, assicurano la corretta gestione degli orti e collaborano con gli uffici comunali per garantire il rispetto del presente regolamento.
3. Gli assegnatari dovranno risultare in regola con le norme interne dell'associazione, pena la sospensione della concessione dell'orto.

Art. 11 – Forniture e strutture di servizio

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:
 - a) i contenitori per la raccolta dei rifiuti - che dovrà essere fatta in modo differenziato - per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;
 - b) l'acqua per l'irrigazione, proveniente dal pozzo, presente nell'area, a servizio anche dell'impianto geotermico della Centrale Europa, e la manutenzione dello stesso pozzo, tramite la società di servizi gestore della Centrale;
 - c) l'energia elettrica per l'alimentazione del pozzo e dei singoli lotti;
 - d) la struttura coperta con n. 108 depositi attrezzi;
 - e) due locali destinati a servizi igienici il cui utilizzo è condiviso con gli operatori della Centrale termica Europa.
2. Le spese per la fornitura di energia elettrica utilizzata per l'estrazione di acqua dal pozzo e per l'alimentazione dei singoli lotti nonché quelle previste per eventuali iniziative conviviali sono a carico degli assegnatari.

Il consumo di energia elettrica per il prelievo dal pozzo sarà rapportato alla quantità in mc di acqua utilizzata dagli orti.

A fine anno, le spese sostenute dall'Amministrazione e dalla società di servizi per la fornitura di energia elettrica saranno poste a carico dell'associazione orti sociali "Europa" che provvederà a ripartirle tra gli assegnatari.

Gli eventuali inadempimenti in merito al rimborso economico delle spese di fornitura produrranno la revoca dell'assegnazione.
3. L'Associazione orti sociali Europa, può stabilire ulteriori eventuali quote contributive per interventi straordinari, che comunque dovranno essere autorizzati dal Comune, tesi al miglioramento dell'area destinata a orti.
4. La manutenzione ordinaria e la pulizia dei depositi e dei servizi igienici sono a carico degli assegnatari secondo le modalità definite dall'associazione orti sociali "Europa".
5. Le strutture di servizio possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute non dai concessionari.
6. E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Art. 12 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al regolamento sono attuate dall'amministrazione comunale, anche su proposta degli assegnatari.

Art. 13 - Responsabilita'

1. L'assegnatario risponde dei danni causati, anche da parte dei suoi familiari,

per dolo o negligenza, a persone o cose all'interno dell'area e delle strutture personali e comuni.

2. L'assegnatario si intende soggetto ,per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga a tenere indenne il comune da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

Art. 14 - Secondo orto.

1. Nel caso di disponibilità di appezzamenti dopo che siano state soddisfatte le richieste di assegnazione del primo orto, è possibile assegnare un secondo appezzamento.

Art. 15 – Norma finale e transitorie

1. L'amministrazione comunale cede ad uso gratuito agli assegnatari il lotto di terreno.
2. Con la firma del documento di assegnazione, gli ortolani si impegnano a coltivare il lotto di terreno ad orto, alla collaborazione con gli organi eletti in assemblea e al rispetto dei regolamenti vigenti.
3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento per l'assegnazione e gestione di orti sociali approvato con DCC n. 3 de 22.01.2010
4. In sede di prima applicazione del regolamento, coloro che sono già assegnatari di orti e li abbiano condotti regolarmente, nel caso presentino richiesta di rinnovo della concessione avranno la precedenza su tutti gli altri richiedenti.